



**PROPOSTA DI LEGGE N. 18/9<sup>^</sup>  
DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE MORELLI  
RECANTE:**

“DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA, DI EDILIZIA CIMITERIALE, POLIZIA  
MORTUARIA E ISTITUZIONE DELLE SALE DI COMMiato”

---

**RELATORE: FRANCESCO MORELLI**

IL DIRIGENTE  
F.TO PIETRO MODAFFERI

IL PRESIDENTE  
F.TO NAZZARENO SALERNO

**TESTO LICENZIATO IN COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2011.  
IN ATTESA DEL PARERE DELLA COMMISSIONE BILANCIO**

PROPOSTA DI LEGGE N. 18/9^  
DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE MORELLI RECANTE:  
"DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA, DI EDILIZIA CIMITERIALE, POLIZIA MORTUARIA E ISTITUZIONE DELLE  
SALE DI COMMiato"  
RELATORE: MORELLI

## Relazione

Com'è noto, con il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285, è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria. Gli articoli 12, 13 e 14 dello stesso DPR dettano norme in materia di luoghi di osservazione dei cadaveri e di obitori, cui i Comuni sono tenuti ad ottemperare. Le Regioni, nell'ambito dei principi stabiliti dal regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR n. 285/90 e articolo 3 della Legge n.130/01, sono titolate ad esercitare le proprie funzioni legislative in materia funeraria e di polizia mortuaria. Competono altresì, alle stesse Regioni le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sui doveri imposti dalla legge ai comuni ed alle Aziende sanitarie, anche mediante l'emanazione di apposite direttive e l'attivazione dei poteri sostitutivi, in caso di inadempienza agli obblighi configurati. Di non minore importanza è da ritenersi l'istituzione delle sale di commiato. Lo stesso progetto di legge regionale disciplina le autorizzazioni all'esercizio di attività da parte delle Agenzie Funebri, l'intera problematica inerente l'edilizia cimiteriale e le attribuzioni alle UU. 00. di Medicina legale delle Aziende sanitarie della Regione.

La proposta consta di 5 capi suddivisi in 14 articoli.

Il capo I, composto da 3 articoli, contiene le disposizioni a carattere generale. La disciplina dei servizi e delle funzioni in ambito cimiteriale e di polizia mortuaria da parte delle regioni delle province e dei comuni, dovrà realizzarsi nel rispetto della dignità dei defunti, in ossequio ai principi di uguaglianza, trasparenza, efficacia ed efficienza. Gli articoli 2 e 3 fissano le definizioni dei termini contenuti nella proposta di legge.

Il capo II, agli articoli 4 e 5 individua le funzioni della Regione e della Provincia. Il capo III all'articolo 6 specifica le regole a cui il comune deve dare attuazione per la realizzazione dei cimiteri. L'articolo 7 fissa le norme che presidono al funzionamento.

Il capo IV, all'articolo 8, fissa le norme per l'esercizio dell'attività funebre.

Le norme relative alle disposizioni di polizia mortuaria sono contenute nel capo V agli articoli 9, 10, 11, 12, e 13, i quali disciplinano l'attività di medicina necroscopica, le sale del commiato, lo svolgimento dei funerali civili ed il trasporto funebre e il termine entro il quale i comuni devono adeguare i relativi regolamenti.

Infine, l'articolo 14 è dedicato alle disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE N. 18/9^  
DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE MORELLI RECANTE:  
"DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA, DI EDILIZIA CIMITERIALE, POLIZIA MORTUARIA E ISTITUZIONE DELLE  
SALE DI COMMiato"  
RELATORE: MORELLI

## Testo

### CAPO I

#### Disposizioni generali

##### Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, nel rispetto della dignità dei defunti, senza distinzione delle diverse convinzioni religiose, politiche e culturali, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di trasparenza, evidenza scientifica, efficacia ed efficienza, anche mediante l'informazione.
2. La presente legge definisce le funzioni della Regione ed individua i compiti delle province, dei comuni e delle aziende del servizio sanitario regionale per il corretto svolgimento delle funzioni e dei servizi.

##### Art. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende:
  - a) per salma, il corpo umano, privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte;
  - b) per cadavere, la salma ad avvenuto accertamento della morte a cura del medico necroscopo, nel rispetto della vigente normativa.

##### Art. 3

*(Servizi)*

1. Ai fini della presente legge si intende:
  - a) per servizio necroscopico, il complesso delle prestazioni assicurate in via obbligatoria dai comuni e dalle aziende del servizio sanitario regionale, il trasporto funebre gratuito per gli indigenti, la raccolta ed il trasporto funebre su disposizione dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, le attività di medicina necroscopica;
  - b) per servizio funebre, l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi inerenti l'espletamento, su mandato dei familiari, delle pratiche inerenti il decesso, la fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, il trasporto di salma, di cadavere e di ossa umane;
  - c) per servizio cimiteriale, l'insieme delle attività relative alle operazioni cimiteriali e loro registrazione, alla concessione dei suoli cimiteriali, all'illuminazione elettrica votiva;
  - d) per polizia mortuaria, le attività di autorizzazione, di vigilanza e controllo, a cura degli enti preposti, nel rispetto della vigente normativa.

PROPOSTA DI LEGGE N. 18/9^  
DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE MORELLI RECANTE:  
"DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA, DI EDILIZIA CIMITERIALE, POLIZIA MORTUARIA E ISTITUZIONE DELLE  
SALE DI COMMiato"  
RELATORE: MORELLI

## CAPO II

### Funzioni della Regione e delle Province

#### Art. 4

##### *(Funzioni della Regione)*

#### 1. La Regione:

- a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di vigilanza, mediante l'emanazione di direttive agli enti locali e agli enti del servizio sanitario regionale;
- b) adotta, previa diffida, i poteri sostitutivi, in caso di inadempienza e ritardo nell'adozione, a cura degli enti locali e degli enti del servizio sanitario regionale, degli atti di relativa competenza;
- c) adotta ogni altro provvedimento nei casi e con le modalità previste dalla presente legge.

#### Art.5

##### *(Funzioni delle Province)*

1. Le province, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in accordo con i comuni, elaborano un piano di programmazione triennale per la pianificazione ed attuazione di quanto disciplinato dalla presente legge, in modo particolare per quanto concerne l'edilizia cimiteriale.

## CAPO III

### Funzioni dei Comuni

#### Art. 6

##### *(Realizzazione di cimiteri)*

1. I comuni, singoli od associati, provvedono alla realizzazione dei cimiteri.
2. I cimiteri, ai sensi dell'articolo 338, comma 1, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), come modificato dall'articolo 4, legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti – Collegato alla finanziaria 2002), devono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto.
3. Ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 338, comma 4, del regio decreto 1265/1934, i comuni, singoli o associati, sentita l'azienda sanitaria territorialmente competente e l'Agenzia regionale per l'ambiente, possono approvare la costruzione di nuovi cimiteri e l'ampliamento di quelli esistenti a una distanza inferiore a duecento metri purché non oltre il limite di cinquanta metri dal centro abitato.

PROPOSTA DI LEGGE N. 18/9^  
DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE MORELLI RECANTE:  
"DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA, DI EDILIZIA CIMITERIALE, POLIZIA MORTUARIA E ISTITUZIONE DELLE  
SALE DI COMMiato"  
RELATORE: MORELLI

4. I comuni, singoli o associati, nell'ambito della programmazione urbanistica e territoriale, per rendere possibile il ricorso a forme di sepoltura di minore impatto ambientale, prevedono aree cimiteriali ovvero un Piano regolatore di edilizia cimiteriale che risponda alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici.

Art.7  
(Cimiteri)

1. Il comune garantisce adeguata sepoltura:

- a) ai cadaveri dei residenti e delle persone decedute nel territorio del comune, indipendentemente dalla residenza;
- b) ai nati morti, ai prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria pubblica o privata ubicata nel territorio comunale;
- c) alle parti anatomiche, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria pubblica o privata ubicata nel territorio comunale;
- d) alle ossa, resti mortali, di cui alle precedenti lettere a), b), c).

2. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione nei limiti stabiliti dall'articolo 6, commi 3 e 4, della presente legge.

3. La gestione e manutenzione dei cimiteri competono, di norma, ai comuni i quali possono affidarle a soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 113, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), e successive modifiche e integrazioni.

4. Se il gestore del cimitero svolge contemporaneamente anche attività funebri, lo stesso è obbligato a provvedere alla separazione societaria, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

5. La Regione, di concerto con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei limiti stabiliti dal d.p.r. 285/1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e dalla presente legge, definisce:

- a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, la ristrutturazione e l'ampliamento di quelli esistenti, i criteri per la soppressione di quelli ritenuti non rispondenti ai requisiti igienico- sanitari e di sicurezza;
- b) le caratteristiche dei campi di inumazione;
- c) le caratteristiche e le modalità di realizzazione di sepolture private al di fuori delle aree cimiteriali;
- d) i requisiti e le caratteristiche per la realizzazione dei cimiteri all'interno delle aree cimiteriali;
- e) i requisiti e le caratteristiche per la realizzazione, all'interno dei cimiteri, dei depositi di osservazione dei cadaveri, degli obitori e delle camere mortuarie.

PROPOSTA DI LEGGE N. 18/9^  
DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE MORELLI RECANTE:  
"DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA, DI EDILIZIA CIMITERIALE, POLIZIA MORTUARIA E ISTITUZIONE DELLE  
SALE DI COMMiato"  
RELATORE: MORELLI

#### CAPO IV

##### Attività funebre

##### Art. 8

##### *(Attività funebre)*

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a) espletamento, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
  - b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
  - c) trasporto di salma, di cadavere e di ossa umane.
2. L'attività funebre è esercitata da ditte individuali, società pubbliche e private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal comune in cui ha sede legale l'impresa sulla base dei requisiti stabiliti con apposito regolamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'incarico per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) è conferito nella sede autorizzata ed eccezionalmente, su richiesta dei familiari del defunto, presso altro luogo, purché non all'interno delle strutture sanitarie di ricovero e cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione.
4. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non comprende, in alcun caso, funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza del defunto durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie ed in fase di accertamento della morte.
5. La Regione, d'intesa con l'ANCI regionale e con le associazioni di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, delle società e degli altri soggetti giuridici che svolgono attività funebre, ai fini della tutela dei dolenti e della concorrenza.
6. E' vietato, sotto qualsiasi forma, l'esercizio della intermediazione nell'attività funebre.
7. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere svolta tassativamente all'esterno delle strutture sanitarie, pubbliche e private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
8. I comuni vigilano sul corretto svolgimento dell'attività funebre.
9. Chiunque, nello svolgimento dell'attività funebre, propone, direttamente e indirettamente, offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi natura al fine di ottenere informazioni atte a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali è sospeso, con provvedimento del comune, dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento comunale di disciplina delle attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria e senza pregiudizio dell'azione penale.
10. L'autorità comunale può disporre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre in caso di reiterazione e in relazione alla gravità della violazione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 18/9^  
DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE MORELLI RECANTE:  
"DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA, DI EDILIZIA CIMITERIALE, POLIZIA MORTUARIA E ISTITUZIONE DELLE  
SALE DI COMMiato"  
RELATORE: MORELLI

## CAPO V

### Norme di polizia mortuaria

#### Art. 9

#### *(Attività di medicina necroscopica)*

1. Nel rispetto del d.p.r. 285/90, le unità operative di medicina legale delle aziende sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, consulenza, di supervisione delle attività di medicina necroscopica e definiscono le procedure di espletamento dell'attività, in particolare nei casi di morte improvvisa e non spiegabile.
2. Le unità operative di medicina legale delle aziende sanitarie provvedono al riscontro diagnostico della causa di morte in soggetti sopraggiunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via e deceduti a domicilio senza assistenza medica.
3. Per garantire l'ottimale e tempestiva gestione del servizio, l'accertamento della morte è effettuata dal medico necroscopo nominato dal direttore sanitario di ciascuna azienda sanitaria tra i medici dipendenti o convenzionati con il SSN, inclusi i medici di medicina generale.
4. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
5. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, legge 15 maggio 1997, n. 127).
6. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroghi prestazioni di ricovero oppure in una struttura socio-assistenziale obbligata a disporre della direzione sanitaria, le certificazioni relative alle cause del decesso sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
7. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamento conservativo prima dell'accertamento della realtà della morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, fatta eccezione per i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione ovvero nei casi in cui venga effettuata rilevazione elettrocardiografia continuativa della durata di venti minuti o quando ricorrono, a giudizio del medico necroscopo, altre speciali motivazioni.
8. Durante il periodo di cui al comma 7, i cadaveri devono essere posti in condizione tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
9. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva contagiosa e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie e dovute precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

PROPOSTA DI LEGGE N. 18/9<sup>^</sup>  
DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE MORELLI RECANTE:  
"DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA, DI EDILIZIA CIMITERIALE, POLIZIA MORTUARIA E ISTITUZIONE DELLE  
SALE DI COMMiato"  
RELATORE: MORELLI

Art.10  
*(Sale del commiato)*

1. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da privati, denominate sale del commiato.
2. L'autorizzazione per le sale del commiato è rilasciata dall'azienda sanitaria territorialmente competente, in presenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed igienico-sanitari previsti per la camera mortuaria dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).
3. Le sale del commiato non possono essere collocate nelle strutture di ricovero, pubbliche o private, nelle strutture socio-sanitarie, socio- assistenziali o di vita collettiva, ma possono essere collocate nelle zone di rispetto dell'area cimiteriale.

Art. 11  
*(Funerali civili)*

1. I comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento di funerali civili. 2. Tali spazi devono garantire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 12  
*(Trasporto funebre)*

1. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi sono rilasciate dai comuni nel rispetto della vigente normativa statale.
2. I trasporti di salme, resti mortali, resti ossei, da e per l'estero, sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, nel rispetto delle vigenti norme nazionali ed internazionali.
3. Per le previsioni di cui agli articoli 27 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al d.p.r. 285 /90, le competenze spettano al comune in cui è avvenuto il decesso.
4. Il certificato di cui all'art. 29, comma 1, lettera b), d.p.r. 285/90, è sostituito dall'attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del d.p.r. 285/90.

Art. 13  
*(Regolamenti comunali)*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano i propri regolamenti di polizia mortuaria alle disposizioni contenute nella presente legge.



PROPOSTA DI LEGGE N. 18/9^  
DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE MORELLI RECANTE:  
"DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA, DI EDILIZIA CIMITERIALE, POLIZIA MORTUARIA E ISTITUZIONE DELLE  
SALE DI COMMiato"  
RELATORE: MORELLI

Art. 14  
(Norma finanziaria)

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante risorse regionali, nazionali e comunitarie.
2. Relativamente alle risorse regionali è autorizzata la spesa pari a euro 1.000.000 da stanziare a U.P.B. "Dipartimento Politiche Sociali" del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2011 mediante l'istituzione di un capitolo denominato "Disciplina in materia funeraria, di edilizia cimiteriale (Piano Regolatore) di polizia mortuaria e istituzione delle sale di commiato".
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
4. Per gli anni successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente dalla legge di bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.